

## COMMISSIONE II

## RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

## XVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 GIUGNO 1951

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Per la prima seduta del Consiglio della F. A. O. in Roma:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	95	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni alla Commissione incaricata dell'organizzazione del XIV Congresso internazionale di sociologia. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1498) . . . . .	96	
PRESIDENTE . . . . .	96, 97	
GIORDANI, <i>Relatore</i> . . . . .	96, 97	
CHIOSTERGI . . . . .	96	
TREVES . . . . .	96	
RUSSO PEREZ . . . . .	96	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Concessione dell'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1784) . . . . .	97	
PRESIDENTE . . . . .	97, 98	
TOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	97	
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (417) . . . . .	98	
PRESIDENTE . . . . .	98	
BENVENUTI, <i>Relatore</i> . . . . .	98	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		
Riforma della carriera diplomatica. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1785) . . . . .	99	
PRESIDENTE . . . . .	99, 103	
MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	99, 102	
LUPIS . . . . .	100	
RUSSO PEREZ . . . . .	102	
TAVIANI . . . . .	102	
MORO ALDO . . . . .	102	
TREVES . . . . .	103	
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato agli affari esteri</i> . . . . .	103	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	103	
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 10,15.</b>		
GIACCHERO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
<b>Per la prima seduta del Consiglio della F. A. O. in Roma.</b>		
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in questi giorni ha luogo in Roma la prima seduta del consiglio della F. A. O., dall'epoca del trasferimento in Italia della sua sede centrale. Esprimo l'augurio, anzi, la certezza che l'opera di questa benemerita istituzione internazionale sia sempre più fruttuosa non		

solo nel campo specifico dell'agricoltura e della alimentazione, ma anche per quanto attiene in generale alla collaborazione internazionale ed al mantenimento della pace. (*Segni di generale consenso*).

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni alla Commissione incaricata dell'organizzazione del XIV Congresso internazionale di sociologia. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1498).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni alla Commissione incaricata dell'organizzazione del XIV Congresso internazionale di sociologia.

L'onorevole Giordani, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

GIORDANI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione prevede l'autorizzazione di un contributo straordinario di lire 10 milioni per la stampa degli atti del XIV Congresso internazionale di sociologia che si è tenuto in Roma nel 1950. In proposito, devo subito rilevare che l'articolo 1 del disegno di legge, erroneamente, dice che il Congresso avrà luogo in Roma nell'anno 1951. A questo articolo presento quindi il seguente emendamento: « che ha avuto luogo in Roma nell'anno 1950 ».

A questo Congresso hanno partecipato i delegati di 20 nazioni e i rappresentanti di un centinaio di università. Alcuni degli atti del Congresso sono stati già stampati in tre volumi e distribuiti ai congressisti. Resterebbe da stampare ora un quarto volume, per il quale l'Istituto poligrafico dello Stato ha fatto un preventivo di spesa di 10 milioni. Il Senato ha già approvato questo disegno di legge. La Commissione finanze e tesoro della Camera ha apportato una modifica all'articolo 2 del provvedimento secondo cui la nuova formulazione dell'articolo dovrebbe essere la seguente:

« Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte per lire 5 milioni con lo stanziamento del capitolo numero 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51 e per lire 5 milioni mediante riduzione del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

« Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

In sostanza, si fa capo a quel capitolo del Ministero del tesoro che contiene un fondo di riserva per le spese impreviste.

Invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Sono d'accordo per l'approvazione di questo disegno di legge. Insisto perché sia accettata la modifica proposta dalla Commissione finanze e tesoro, perché è evidente che queste spese non possono che figurare nel bilancio del Tesoro, al capitolo delle spese impreviste.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni per la stampa degli atti del XIV Congresso internazionale di sociologia che avrà luogo in Roma nell'anno 1951 ».

All'articolo è stato proposto un emendamento dal relatore, onorevole Giordani, per cui risulterebbe così formulato:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni per la stampa degli atti del XIV Congresso internazionale di sociologia che ha avuto luogo in Roma nell'anno 1950 ».

TREVES. Parlo per dichiarazione di voto. Mi asterrò dal votare questo articolo perché, pur riconoscendo che è importante la pubblicazione degli atti del Congresso, mi consta che non è stato preso alcun provvedimento del genere per pubblicazioni di altri scritti o documenti di maggiore importanza. Ora, non voglio negare che sia importante la pubblicazione degli atti del XIV Congresso di sociologia, ma poiché altre pubblicazioni di natura scientifica permanente, più che contingente come certo sono gli atti di un Congresso, non hanno avuto un simile trattamento, mi asterrò dalla votazione.

RUSSO PEREZ. Mi astengo anch'io.

CHIOSTERGI. Mi sembra impossibile non accettare le naturali conseguenze del dovere di ospitalità verso questo Congresso.

GIORDANI, *Relatore*. È una questione di interesse internazionale. Il penultimo congresso si tenne a Bucarest e la Romania stampò e pubblicò gli atti.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il predetto contributo sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 5.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

« Alla spesa di lire 5.000.000 relativa all'esercizio 1949-50 verrà fatto fronte mediante riduzione, per lo stesso importo, dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione finanze e tesoro della Camera propone la seguente nuova formulazione:

« Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte per lire 5 milioni con lo stanziamento del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1950-51 e per lire 5 milioni mediante riduzione del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

« Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione il testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1784).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50.

L'onorevole Tosi, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, che è già stato approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

TOSI, *Relatore*. Il provvedimento in esame riguarda l'Ente per la colonizzazione della Libia, che fu istituito nel giugno del 1932. Lo scopo dell'Ente era di porre in essere, mediante l'appoderamento dei terreni e l'immissione in essi di famiglie, la costituzione della piccola proprietà coltivatrice. E questo relativamente ai terreni della Cirenaica, in un primo tempo, e, successivamente, della Tripolitania.

Il patrimonio dell'Ente, in origine, fu costituito dai terreni attribuitigli dallo Stato e da una disponibilità in danaro di 38 milioni, rappresentati da contributi, *una tantum*, a carico dei diversi enti. Inoltre, il servizio finanziario dell'Ente era disimpegnato dai contributi e dai sussidi previsti per la colonizzazione sia della Tripolitania che della Cirenaica.

Successivamente, a partire dagli anni 1935 e 1936, si deliberò la concessione di un contributo annuo di lire 5 milioni, per la durata di 15 anni, e si revocò la concessione dei contributi di colonizzazione. Senonché sopraggiunse la guerra e tutto fu sconvolto: nel 1942 fu abbandonata la Cirenaica, dove l'Ente aveva i suoi comprensori più estesi e più redditizi e già in fase di avvaloramento più avanzato, e pochi mesi dopo fu abbandonata anche la gestione della Tripolitania, avocata dalle autorità militari britanniche che avevano occupato il territorio.

Quindi, l'Ente si trovò paralizzato e perdette tutti i proventi, sia quelli derivanti dalle culture dirette che quelli derivanti dai contributi. La sua base finanziaria venne completamente a mancare.

Inoltre, si deve tener conto del fatto che l'Ente, oltre a funzionare nelle colonie, aveva anche una sede in Roma. Ora, mentre la direzione compartimentale di Tripoli, finita sotto il controllo delle autorità britanniche, ha ottenuto dei contributi e dei sussidi dalle suddette autorità, la sede di Roma si è trovata a dover fronteggiare le spese senza aver ricevuto più alcun contributo. Nell'esercizio 1949-50, contro una disponibilità attiva di lire 18.746.719, si doveva fronteggiare un'uscita di lire 53.747.226, con un disavanzo, quindi, di lire 35.000.507..

Il provvedimento in esame ha lo scopo di inserirsi in questo disavanzo dell'Ente e disporre perché esso venga, una volta tanto, coperto con il contributo straordinario dello Stato.

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1951

A che cosa deve servire questa somma? Essa è necessaria per la copertura delle competenze arretrate dovute alle varie persone che hanno lavorato; competenze arretrate dovute al personale in servizio per 24 milioni 449.133 lire, relative agli anni precedenti, che non sono state corrisposte regolarmente; competenze speciali arretrate per impiegati contrattisti per 300 mila lire; e infine, poiché vi è stato personale che ha abbandonato l'Ente, vi sono da corrispondere indennità di licenziamento per l'anno 1949 che ammontano a lire 1.258.785. Quindi, praticamente, di questi 35 milioni di contributo da concedersi all'Ente di colonizzazione della Libia, ben 30 milioni sono rappresentati da contributi e da competenze relative a stipendi ed assegni arretrati, oppure a indennità di licenziamento, dovuti al personale. Giunti a questo punto e fatta l'analisi del provvedimento, ci si potrebbe domandare se sia giusto concedere questi 35 milioni. Onorevoli colleghi, l'Ente di colonizzazione per la Libia ha trovato e troverà ancor meglio per l'avvenire la sua regolamentazione sul piano internazionale. All'O. N. U. si è già deciso quale sarà la destinazione di queste terre d'oltremare e quale sarà la sorte degli enti ivi costituiti. Noi, quindi, dobbiamo aiutare l'Ente a rimanere in piedi e a renderlo sempre più efficiente in modo da salvaguardare gli interessi dei cittadini italiani che sono rimasti in quelle terre perché vi hanno lavorato per tanti anni e, nello stesso tempo, salvaguardare i beni dei privati e degli enti che colà, durante la nostra amministrazione, sono stati istituiti. La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Non mi rimane, dunque, che invitare i colleghi ad approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale consentitemi di farvi presente che questo disegno di legge riguarda una materia particolarmente dolorosa perché si tratta del lavoro di migliaia di italiani profuso in quelle terre di oltremare e di interessi di lavoratori che per anni hanno dedicato tutta la loro attività per il progresso di quelle zone. Quindi, nel dichiararmi favorevole al disegno di legge, mi permetto di aggiungere una manifestazione di riconoscenza verso tutti coloro che, lavorando in quelle terre lontane, hanno dimostrato quanto sia grande lo spirito di sacrificio degli italiani e quali frutti porti il lavoro italiano in luoghi, dove purtroppo abbiamo subito tante ingiustizie nel regolamento delle cose italiane.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È concesso all'Ente di colonizzazione della Libia un contributo straordinario di lire trentacinque milioni per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (417).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione mi ha pregato di proporre alla Commissione il rinvio della discussione del disegno di legge.

BENVENUTI, *Relatore*. Non per mancare di riguardo al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, ma desidero far presente all'onorevole Presidente che, tempo fa, il Sottosegretario di Stato aveva espresso il parere che il disegno di legge fosse appro-

vato puramente e semplicemente, senza discutere i vari articoli. Infatti, si era anche riunita una Commissione mista della pubblica istruzione e degli affari esteri allo scopo di esaminare la possibilità, dato il nuovo trattamento economico che viene fatto al personale diplomatico, di sostituire a questo un nuovo testo. Ora, poiché queste norme regolano rapporti che terminano nel dicembre 1950, e dato che la situazione non potrebbe essere sanata, sarebbe bene procedere all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, io lascio la Commissione libera di decidere al riguardo e mi permetto solo di osservare che si tratta di un disegno di legge che si trascina da due anni. Comunque, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge.

*(È approvata).*

#### **Discussione del disegno di legge: Riforma della carriera diplomatica. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1785).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma della carriera diplomatica.

Questo disegno di legge è stato approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Montini.

**MONTINI, Relatore.** Il servizio pubblico che viene esercitato dal Ministero degli affari esteri ha un particolare aspetto, sia dal punto di vista tecnico, come qualifica specifica di una missione, sia da un punto di vista politico, perché legato a funzioni di rappresentanza: per questi motivi esige una particolare qualifica. Tale qualifica ha determinato una speciale carriera con una fisionomia tutta particolare. La carriera è sempre stata unica nel tempo; solo verso la metà del secolo scorso s'è cominciato ad accettare il principio di una sua divisione: si è così distinta la funzione consolare da quella diplomatica propriamente detta. Ciò sembrava necessario, in considerazione delle particolari mansioni che ai due ordini di servizio si richiedevano.

Oggi, però, in tutti i paesi del mondo, così come sta accadendo anche nel nostro, si è venuti man mano adottando il criterio di un indirizzo unico per questa carriera; da noi, i primi passi in questo senso sono già stati fatti; con la presente legge compiremo

quello finale. Il provvedimento in esame, infatti, tende alla ricostituzione di un corpo diplomatico unico, con caratteristiche ben precise che non consentono distinzioni superate. Il console che opera in una sede importante non costituisce una figura diversa da quella del diplomatico, soprattutto se il diplomatico eserciterà delle funzioni sempre più attive, e meno conserverà attitudini esteriori ormai superate. Poiché taluni consolati sono già retti da funzionari provenienti dalla carriera diplomatica e diplomatici occupano posti consolari, in linea di fatto, siamo già a questo punto.

I ruoli del Ministero degli affari esteri sono ben numerosi: vi sono i servizi tecnici, con un proprio ruolo, il personale della carriera diplomatico-consolare, in numero di 514; vi sono gli uffici commerciali all'estero, gli addetti stampa, i cancellieri e il personale d'ordine: tutti con un ruolo proprio. La presente legge si ferma, però, all'unificazione dei ruoli diplomatico e consolare.

Riguardo all'impostazione di questa legge, vi è da osservare che l'attività, molto più ampia che nel passato, delle relazioni internazionali, esige che ci si orienti verso questo indirizzo. L'attività, infatti, si va estendendo in vari e vasti organismi internazionali quali l'O. N. U., l'U. N. E. S. C. O., la O. E. C. E., il Consiglio d'Europa, eccetera, e pertanto essa richiede una certa competenza ed una larga preparazione: è quindi sommamente importante avere del personale specializzato, ad evitare che personale non proveniente dai ruoli diplomatici si inserisca, con funzioni specifiche, in tali organismi, senza portare con sé alcuna particolare caratteristica politica che li faccia rappresentare il proprio paese in consessi internazionali. In altre parole, si deve evitare che vadano a far parte di tali organizzazioni, persone avulse dalla vita attiva del Ministero degli affari esteri.

Quindi, da un punto di vista generale e pregiudiziale, ritengo la legge fondamentale per il migliore sviluppo del servizio, quale si presenta alla storia politica e diplomatica odierna.

Venendo in particolare alla legge che abbiamo davanti, è da ricordare che essa ha un precedente nella legge 2 giugno 1927, n. 862, che ha ordinato la carriera diplomatico-consolare e che aveva già unito gran parte dei due ruoli, fino al grado di console di 2<sup>a</sup> classe. I precedenti immediati sono i seguenti: la legge proviene da un progetto che era stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1951

dei Ministri, sentito il parere degli organi competenti. Il progetto, che teneva conto anche delle osservazioni formali degli enti interessati, venne approvato dal Consiglio dei Ministri. Passato alla Commissione del Senato per gli affari esteri, quel Relatore suggerì parecchi emendamenti, oltre ad altri proposti da membri della citata Commissione, fino a che questa incaricò un'apposita sottocommissione, composta da senatori dei vari partiti, per l'esame del progetto; questo venne infine discusso articolo per articolo dalla Commissione in sede deliberante, che, dopo aver formulato qualche altro emendamento, ha finalmente approvato il disegno di legge nel testo che oggi abbiamo davanti.

Come formulazione giuridica, il disegno di legge è breve, snello ed organico, e dà veramente la sensazione di trovarsi di fronte ad una legge che innova. I punti principali sono: 1°) la fusione dei due ruoli. È la tendenza verso qualcosa che è ormai insito nella fisionomia della carriera. 2°) Le promozioni. Viene introdotto il sistema della promozione per merito e per anzianità nei gradi inferiori e la promozione per merito comparativo nei gradi superiori. A questo proposito vi è una innovazione importante: l'esame dal 7° al 6° grado, esame che finora era sostenuto subito dopo un primo periodo di esperienza diplomatica nei gradi molto bassi. Adesso, invece, l'esame si sostiene quando si è proprio nel cuore della carriera. 3°) Il collocamento a riposo. Mentre finora il collocamento a riposo poteva essere attuato con una forma meno democratica e più arbitraria in tutti i gradi della carriera, oggi, questo provvedimento, è limitato ai gradi più alti e viene regolato dall'articolo 17, che esamineremo in sede di discussione degli articoli.

All'articolo 19 iniziano le norme transitorie, che rappresentano l'attuazione specifica del principio di massima. Le norme transitorie dell'articolo 19 ci dicono come deve avvenire la fusione. In questo passaggio sono interessati 245 funzionari. Avvenuta la fusione, il personale appartenente alla carriera consolare passa nel corrispondente grado del ruolo diplomatico, mantenendo l'anzianità, ma in coda ai diplomatici che già occupano quel grado. Finora al 7° grado avveniva la divisione della carriera fra quella consolare (alla quale si accedeva mediante semplice opzione con conseguente promozione senza esame al 6° grado) e la carriera diplomatica propriamente detta, la quale invece richiedeva, per la stessa promozione al 6° grado, il superamento di un esame. E ciò in considera-

zione del fatto che la carriera consolare, essendo limitata al 4° grado, era logicamente meno ambita e quindi si doveva invogliare il personale con la facilitazione derivante dalla mancanza di esame. Pertanto la legge ci lascia perfettamente tranquilli dal punto di vista della giustizia astratta, in quanto il funzionario consolare che, in seguito alla fusione, viene collocato in coda ai diplomatici di pari grado non fa altro che perdere quel vantaggio che aveva acquisito all'atto dell'opzione per la carriera consolare.

Può darsi che nell'esame dei singoli casi ricorrano delle situazioni che apparentemente potrebbero sembrare a favore o a danno di qualche interessato; tuttavia la situazione, considerata nel suo complesso, è tale da rispondere ad un criterio di giustizia. Che se taluni inconvenienti di applicazione, in sede transitoria, possono turbare le aspettative di taluna persona o di gruppi di persone, vero è che non si può parlare di vere e proprie lesioni giuridiche. Un esame sistematico e approfondito delle eventuali ragioni che persone singole potrebbero addurre contro il complesso della legge, non hanno fondamento dal punto di vista giuridico; e si potrà ovviare agli inconvenienti in sede di amministrazione ordinaria.

Poiché l'interesse superiore è di avere la possibilità di applicare rapidamente questa legge, la cui sostanza risponde ad una finalità ormai sentita e necessaria e che in ultima analisi non lede le persone che ne sono interessate, non ci rimane che votarla. Un riesame porterebbe di nuovo la legge al Senato, richiederebbe altre lunghe discussioni anche in quella sede, mentre le conseguenze del ritardo avrebbero poi la loro ripercussione negativa sulla funzionalità del Ministero. Termino, quindi, sottolineando il consiglio che la legge, così come è, venga approvata da questa Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LUPIS.** Il disegno di legge in discussione è evidentemente di una importanza eccezionale. Non si tratta, come è detto nel titolo, di riforma della carriera diplomatica, ma di ben altra cosa, come del resto si è potuto rilevare dalla stessa relazione dell'onorevole Montini. Io avevo iniziato lo studio di questo provvedimento, ma poi mi sono accorto che dopo le numerose sedute che la Commissione del Senato ha dedicato al suo esame, il provvedimento originario ha finito per essere quasi del tutto modificato. Non ho avuto il tempo di studiare le discussioni che si sono svolte

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1951

al Senato, discussioni di importanza senza dubbio eccezionale se il testo odierno è tanto diverso da quello iniziale. Del resto, nelle sette riunioni che in proposito si sono tenute, il provvedimento è stato certamente esaminato a fondo e si sono avute discussioni approfondite. Purtroppo, ripeto, non ho avuto il tempo di studiare queste discussioni. Mi permetto, comunque, di esaminare il progetto di legge senza soffermarmi sui singoli articoli, perché presenterò una proposta di non passaggio agli articoli, e, in linea subordinata, pregherò di nominare una Commissione ristretta che esamini, con maggior tempo e con maggiori elementi, il disegno stesso. Difatti, noi abbiamo il dovere di sapere su che cosa si è basata la discussione al Senato e quali elementi hanno indotto quella Commissione a modificare di tanto il testo originario.

Il titolo del provvedimento lascerebbe supporre che si vogliano portare delle modificazioni all'attuale regolamento della carriera diplomatica, lasciando inalterato il regolamento della carriera consolare. Invece si tratta della fusione delle due carriere, unitamente all'adozione di un certo numero di norme che palesemente tendono a favorire o a danneggiare determinate categorie del personale del Ministero degli esteri: cosa a cui ha fatto cenno anche il collega Montini quando ha ammesso che nel disegno di legge potrà essere riscontrato qualcosa di dubbio.

Il disegno di legge nella sua stesura attuale, a mio parere, va semplicemente respinto. Esso investe un problema di troppo grande importanza, di cui io spero che coloro che sono stati all'estero si renderanno certamente conto. La fusione della carriera diplomatica con quella consolare sarebbe un gravissimo errore. È norma che per divenire un ottimo console generale o un console di 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> classe occorrono almeno dieci anni di servizio prestati esclusivamente in tale carriera fin da giovani. Un consolato all'estero riunisce i seguenti uffici: municipio, distretto militare, questura, prefettura e perfino capitaneria di porto, nelle sedi di mare. Pertanto, un Console ha le funzioni di ufficiale di stato civile, ufficiale di leva, prefetto, questore, ufficiale di porto, addetto commerciale e notaio. Mentre in Italia per ognuna di queste attribuzioni c'è un funzionario specifico, all'estero esse vengono tutte espletate dal solo console. Tutte queste funzioni portano conseguentemente al rilascio di una enorme quantità di documenti e di certificati, nonché alla redazione di testamenti, di atti di com-

pra-vendita, eccetera e, in determinati casi, persino alla funzione di ufficiale del tesoro per la stampigliatura dei titoli. Tutta questa attività così varia e complessa richiede logicamente una vasta cognizione di disposizioni di legge e di regolamenti nonché la tecnica per la loro applicazione. E su questo ritengo inutile dilungarmi.

Ma tutto ciò non basta. Si pensi alla enormità dei compiti spettanti a quei consoli che risiedono nei paesi di emigrazione. Quei consoli devono essere un po' la guida della comunità italiana, debbono assistere i nostri connazionali, stimolarne le iniziative, portare la voce del nuovo Stato italiano, specie dopo i venti anni di propaganda di avvelenamento della mente dei nostri emigrati.

Il compito del funzionario diplomatico è completamente diverso. Egli lavora e spazia nel rapporto, non sempre ben definito, della politica pura; deve essere giurista, storico, uomo di mondo; deve avere tutta una diversa preparazione per svolgere altre funzioni. È chiaro che la carriera diplomatica è comunemente ritenuta più brillante di quella consolare: ma i funzionari hanno la possibilità di scelta all'inizio della carriera. Non voglio entrare nel dettaglio dei compiti, ma mi interessa mettere l'accento sul fatto che i compiti sono diversi e, conseguentemente, è logico che le carriere debbano essere distinte.

Accertata questa premessa, la conseguenza discende in termini strettamente logici. Io affermo senza reticenze che l'attuale provvedimento altro non persegue se non il raggiungimento dei desideri di quella parte di funzionari che, alcuni anni or sono, arrivati al grado settimo, al momento di scegliere tra la carriera consolare e quella diplomatica, optarono per la prima, facendo anche opera di propaganda tra i colleghi col miraggio di una più rapida carriera. Ora costoro — alcuni dei quali si son fatti molto onore — vorrebbero annullare la decisione che presero un tempo.

Io ritengo che, con l'attuazione di questo disegno di legge, noi danneggeremo la carriera diplomatica, perché vi immetteremo dei funzionari che, per la loro preparazione indirizzata verso la carriera consolare, non avrebbero, a mio giudizio, l'adeguata necessaria preparazione per la carriera diplomatica; dall'altro lato noi dovremmo mettere a capo di un consolato generale di una certa importanza dei funzionari privi della complessa esperienza di cui ho fatto cenno.

Per questi motivi io pongo una pregiudiziale. Si tratta di un provvedimento troppo importante all'esame del quale la Commissione

del Senato ha dedicato ben sette sedute, ed io vorrei sapere che cosa quei colleghi hanno detto in proposito. Prego pertanto la Commissione di accettare la mia proposta di nominare una ristretta Commissione che abbia il compito di esaminare tutti i precedenti della legge e le discussioni svolte al Senato per riferire poi a noi in una prossima seduta.

RUSSO PEREZ. Dopo ciò che ha detto l'onorevole Lupis sono costretto ad essere brevissimo: avrei voluto fare le stesse sue osservazioni.

Il disegno di legge porta il nome del Ministro Sforza, ma io diffido sempre dei provvedimenti che nascono non nelle menti dei deputati, ma nelle direzioni generali dei vari Ministeri. Il Ministro Sforza probabilmente non ne sa niente. So come accadono certe cose: si riuniscono quattro o cinque interessati a modificare determinati provvedimenti e riescono a varare una proposta che, in sostanza, tende a migliorare la propria situazione personale.

Non sono d'accordo con l'onorevole Montini quando egli afferma che la legge ha lo scopo di migliorare la carriera: a me sembra che la peggiori. Difatti, nella carriera consolare si avrebbero funzionari non idonei a svolgere funzioni di console e viceversa accadrebbe nella carriera diplomatica. Tutto ciò è per me tanto evidente che, almeno questa volta, dovremmo essere tutti d'accordo per lo meno nell'aderire alla proposta dell'onorevole Lupis, onde affrontare più preparati una prossima discussione. Del resto non c'è nessuna premura e tutto consiglia di rimandare. E poi ho ragione di ritenere che, se le cose restassero così come proposto, i funzionari interessati rimarrebbero scontenti.

MONTINI, *Relatore*. Aggiungerò poche cose soltanto sul principio informatore della legge.

La dettagliata elencazione delle funzioni del console e la sua ampliata responsabilità politica mi persuadono maggiormente della necessità della fusione delle funzioni. La qualifica consolare è oggi superata dalla necessità di avere una maggiore qualifica diplomatica. Il console dovrà dirigere politicamente i servizi consolari. I rapporti stessi con gli organi internazionali che si vanno facendo sempre più frequenti cancellano gradatamente, ma sistematicamente, la figura del vecchio diplomatico uomo di salotto per far posto a quella di un funzionario più aderente alle esigenze quotidiane, che sappia rispondere alle varie esigenze di tutti i rami della vita pubblica ivi comprese quelle

del notariato e quelle dell'assistenza sociale. Noi dobbiamo prospettare la necessità di avere nell'avvenire una carriera veramente diplomatica nel senso più ampio e nuovo di questo servizio, che non è più la rappresentanza piena di un sovrano, con una diplomazia esclusivamente segreta, distante dal proprio paese, ma un servizio in continuo contatto con il Ministero degli esteri, con le alte direttive politiche del proprio paese, pronto ed agile, aperto alle più varie iniziative, servizio democratico con altissima qualificazione personale. Le funzioni strettamente tecniche consolari, saranno affidate a personale in subordine. Il principio da me sostenuto della unificazione non dev'essere confuso col fatto che commetteremmo l'errore di immettere in carriera delle specie di sergenti maggiori. Non discutendo il principio dell'unificazione, sono d'accordo sulla proposta di svolgere un'ampia e dettagliata discussione sul come si debba attuare.

Tengo poi a dire che il ragionamento dell'onorevole Russo Perez, secondo il quale il provvedimento sarebbe partito dall'iniziativa di alcuni funzionari ad esso interessati, non solo è fuori luogo, ma è controbbattuto dal fatto che il disegno di legge odierno è arrivato a noi talmente modificato dal Senato che è difficile riconoscerci l'originario progetto.

Comunque, ripeto, aderisco alla proposta di nominare una Commissione per l'esame di eventuali emendamenti da proporre, salvo restando il principio della legge.

TAVIANI. In linea di massima posso aderire all'impostazione del relatore, così come ritengo più che giustificata la domanda dell'onorevole Lupis, in quanto ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che trasforma completamente l'attuale carriera diplomatica e consolare.

Non so, però, se sia necessaria la costituzione di un comitato: a me sembra che ciò complicherebbe le cose, anche perché il Relatore ha dichiarato che l'accetterebbe solo subordinatamente alla nostra accettazione del principio della legge. Io, invece, proporrei il puro e semplice rinvio della discussione. E poiché, pur aderendo al principio generale, si può dissentire dal particolare, è più opportuno esaminare il principio generale e poi discutere i particolari.

Propongo, pertanto, il rinvio della discussione.

MORO ALDO. Mi rendo conto delle difficoltà che sono state avanzate dai colleghi Russo Perez e Lupis e le condivido. Non v'è



dubbio che, chiamando a far parte della carriera diplomatica funzionari che tutta la loro vita hanno dedicato all'attività consolare, o viceversa, si immetteranno in queste due funzioni persone che probabilmente non sono preparate a svolgere le nuove funzioni richieste. Però queste difficoltà vengono a cessare non appena entreranno le nuove leve a far parte dell'amministrazione degli Esteri. Di conseguenza, superate queste prime difficoltà, è altrettanto fuor di dubbio che l'unificazione porterà dei notevoli giovamenti.

Mi rendo conto della complessità delle funzioni spettanti ai consoli, alle quali ha fatto richiamo l'onorevole Lupis, ma ritengo che un buon diplomatico, col suo tatto e con la sua sensibilità politica, possa attendere a tutte le mansioni che, nella parte esecutiva, sotto la sua direzione e responsabilità, verrebbero naturalmente affidate ad altre persone. Ma il punto interrogativo è questo: a quali altre persone, subordinate al console, possono essere affidate le mansioni esecutive? Chiunque conosce l'organizzazione delle nostre rappresentanze all'estero sa che queste persone sono degli impiegati locali, di cui ci siamo occupati nell'esaminare le difficili condizioni di vita in cui si trovano; essi sono lì, presi a caso, senza speranza di carriera, scelti secondo le possibilità offerte dalla situazione locale.

Ora io ritengo che se si vuol fronteggiare veramente il problema, questo non consiste nel lasciare bipartite le due carriere, bensì nell'immettere nei consolati e nelle ambasciate personale di ruolo, responsabile, e capace di adempiere quelle mansioni alle quali non possono essere addetti quei due o tre cancellieri o impiegati di gruppo B che si trovano normalmente nei consolati. Di questo dobbiamo prima di tutto occuparci, ricordando che all'estero il console è tutto per la nostra comunità.

Per queste ragioni ritengo che, pur accettando il principio dell'unificazione, che indubbiamente nei prossimi anni porterà a dei vantaggi, si debba richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità della riorganizzazione della nostra rappresentanza all'estero in tutte le sue espressioni.

Per quanto riguarda la legge in esame, mi riservo di presentare alcuni emendamenti.

TREVES. Nel riservarmi di presentare emendamenti al disegno di legge, dichiaro che mi associo alle considerazioni dell'onorevole Moro e che ritengo necessaria una più vasta discussione generale del progetto.

Aggiungo che il punto principale dell'unificazione delle due carriere non va considerato

soltanto dal punto di vista degli interessati (dobbiamo anche tener conto che esistono dei principi di equità da tutelare), ma soprattutto del modo di raggiungere una formulazione della legge che caratterizzi meglio quest'essenziale servizio diplomatico o consolare all'estero. Noi assistiamo al fatto che in un'ambasciata quanto più grande essa è, tanto più i funzionari si specializzano. I vari segretari di ambasciata non fanno che specializzarsi in un determinato problema. Nei consolati, invece, questa specializzazione non esiste. È il console che deve far tutto ed avere tutte le responsabilità.

Anche per queste ragioni, il provvedimento richiede una discussione molto approfondita.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo opportuno far presente che il disegno di legge oggi sottoposto all'esame di questa Commissione è, sì, la risultante di profonde modifiche apportate dal Senato, ma è altrettanto vero che il principio informatore è rimasto fermo. Vi sono state innovazioni, ed anche notevoli, nei singoli punti, ma il titolo e gli articoli della legge sono rimasti tali e quali erano in origine.

Ciò premesso, non ho difficoltà a che, dopo la discussione generale fatta oggi, ma che non s'intende chiusa, esaminati gli atti senatoriali che sono a disposizione di tutti, questa Commissione rinvi il prosieguo della discussione generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Taviani di rinviare la discussione ad altra seduta.

(È approvata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni alla Commissione incaricata dell'organizzazione del XIV Congresso internazionale di sociologia». (1498):

Presenti . . . . .	22
Astenuti . . . . .	2
Votanti . . . . .	20
Maggioranza . . . . .	11
Favorevoli . . . . .	15
Contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1951

« Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo straordinario di lire trentacinque milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 ». (1784):

Presenti e votanti . . . . . 22

Maggioranza . . . . . 12

Favorevoli . . . . . 19

Contrari . . . . . 3

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrosini, Basso, Benvenuti, Chiostergi, Cocco Ortu, Codacci Pisanelli, Donati, Giac-

chero, Giordani, Guidi Cingolani Angela Maria, Jervolino Maria De Unterrichter, Laconi, Lupis, Mastino Gesumino, Montagnana, Montini, Moro Aldo, Nenni, Nitti, Russo Perez, Taviani, Tosi.

*Si sono astenuti* (per il disegno di legge n. 1498):

Treves e Russo Perez.

**La seduta termina alle 12.**